

NUOVE REGOLE IN TEMA DI PUBBLICITA' SANITARIA E DIREZIONE SANITARIA

Caro Collega,

vogliamo ricordarti che dal 01.01.2019 è entrata in vigore, con l'inserimento nella legge di bilancio 2019 (**GU Serie Generale n.302 del 31.12.2018-Suppl. Ordinario n.62**), una norma che regola la pubblicità sanitaria, cancellando l'aspetto promozionale e commerciale favorendo quello informativo.

La norma prevede inoltre che il Direttore sanitario debba essere iscritto all'Ordine territoriale competente a garanzia di trasparenza.

A seguire i punti della legge che ci riguardano:

--- **divieto assoluto di aspetti di natura promozionale o suggestionale nelle informative sanitarie**

--- **legittimazione dell'attività disciplinare degli Ordini nei confronti del DS delle strutture che diffondono pubblicità non deontologicamente orientate e segnalazione all'AGCOM per comminare eventuali sanzioni**

--- **Obbligo del direttore sanitario di essere iscritto presso l'Ordine territoriale in cui si trova la struttura da loro diretta per consentire un controllo deontologico diretto da parte dell'Ordine stesso.**

Per conoscenza si allegano i commi 525 e 536

525 Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private e degli iscritti agli albi degli Odontoiatri delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n.3, in qualsiasi forma giuridica svolgono la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n.124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

536 In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli Ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. **Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'Albo dell'Ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**